



## DECRETO

**OGGETTO:** Semestre filtro per l'accesso al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Medicina e Chirurgia" – Delibera del CDA n. 237 del 16.12.2025 avente ad oggetto determinazioni conseguenti alla conclusione del percorso – proroga dei termini al 6 Marzo 2026.

## LA RETTRICE

- VISTO** il D.M. del 22/10/2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO** il Manifesto degli Studi relativo all'a.a. 2025/2026, approvato con delibera del CDA n. 126, in data 26/06/2025;
- VISTO** l'art. 1, comma 1, del D.M. n. 418/2025 che stabilisce che a decorrere dall'a.a. 2025/2026 l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di studio afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (LM-42) è libera e che "... *Lo studente si iscrive a uno dei corsi di studio di cui al comma 1 e, contemporaneamente, a uno dei corsi di studio di cui all'articolo 8, di seguito denominati "corsi affini" ...*";
- VISTO** l'art. 7 del D.M. n. 418/2025 che stabilisce quanto segue:
1. "... *Solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla **graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1.***
  2. *In caso di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al comma 1, ovvero in caso di rinuncia all'immatricolazione a uno dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, **gli studenti possono immatricolarsi al secondo semestre del corso di studio affine, con la garanzia dell'integrale riconoscimento dei CFU conseguiti nel semestre filtro, secondo l'ordine della graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'articolo 8.***
  3. *Gli studenti che non accedono alla graduatoria di merito a causa del mancato superamento di tutti gli esami di profitto del semestre filtro, ovvero in caso di rinuncia alla votazione conseguita almeno a uno degli esami di profitto sostenuti secondo le modalità definite dall'Allegato 2, possono iscriversi ad altro corso di studio, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente e in presenza di posti disponibili, anche oltre i termini previsti dal Regolamento didattico di Ateneo ...*";
- VISTO** l'art. 8 del D.M. n. 418/2025 che individua fra i Corsi affini relativi alle Classi delle Lauree Magistrali a ciclo unico LM-41, LM-46 e LM-42 anche i Corsi di studio, attivati da questo Ateneo, afferenti alla Classe delle Lauree in

**Biotechnologie** (L-2), in **Scienze Biologiche** (L-13) ed in **Infermieristica** afferente alla Classe L/SNT1;

**VISTO**

l'art. 1 del D.M. n. 431/2025 che stabilisce quanto segue:

“1. ... Per l'iscrizione al semestre filtro le università sono autorizzate a richiedere allo studente il pagamento di un contributo forfettario uniformato a livello nazionale, pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatti salvi i casi di esonero totale o parziale previsti dalla normativa vigente in materia di tasse universitarie ...”;

2. Lo studente che, al termine del semestre filtro, si immatricola ad uno dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025 ovvero ad un corso di studio non compreso tra quelli di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, nella medesima o in diversa università rispetto a quella in cui ha frequentato il semestre filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell'università di immatricolazione, decurtate del contributo corrisposto ai sensi del comma 1.

3. Lo studente che, al termine del semestre filtro, si immatricola ad uno dei corsi di studio affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, nella medesima o in diversa università rispetto a quella in cui ha frequentato il semestre filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell'università di immatricolazione, **riparametrate in relazione alla durata del secondo semestre.**

4. Il pagamento delle tasse universitarie di cui ai commi 2 e 3 è effettuato prima dell'inizio delle attività didattiche del secondo semestre. Le università possono prevedere idonei piani di rateizzazione del pagamento dovuto.

5. Gli studenti vincitori o idonei ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il semestre filtro ottengono il rimborso delle somme eventualmente versate ai sensi del comma 1 e sono immatricolati al secondo semestre senza l'obbligo di pagamento di cui al comma 4 ...”;

**VISTO**

l'art. 2 del D.M. n. 454/2025 che individua le modalità con cui si procederà all'ammissione degli studenti ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41):

“... 1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'ammissione degli studenti di cui all'articolo 1, nell'ambito dei relativi posti disponibili per le immatricolazioni al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. n. 418 del 2025, e alla collocazione in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito nazionali sulla base del punteggio conseguito in ciascuno degli esami di profitto del predetto semestre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. n. 418 del 2025 e dal comma 4 del presente articolo. Tale punteggio deve essere uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) per ciascun esame.

2. Gli studenti che non hanno conseguito, in ciascuna prova di esame, il punteggio minimo di cui al comma 1, non sono inseriti nelle predette graduatorie di merito ...”;

5. Gli studenti di cui all'articolo 1, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza scelto in sede di iscrizione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025, ovvero in altra sede sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati e delle ulteriori scelte effettuate dagli studenti, secondo le procedure e i termini previsti

*dall'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall'Allegato 1, sulla base delle scelte effettuate in sede di domanda di iscrizione o delle ulteriori scelte successive alla ricognizione dei posti non assegnati, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi ...”;*

**VISTO**

l'art. 2, commi 7, 8, 9 e 10 del D.M. n. 454/2025, che individua le modalità con cui si procederà all'ammissione degli studenti ai Corsi affini di cui all'art. 8 del D.M. n. 418/2025, stabilendo, in particolare, quanto segue:

*“... 7. Nel caso in cui la collocazione nelle graduatorie di merito di cui ai commi 5 e 6 non consenta la prosecuzione del percorso di studi nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42), lo studente può proseguire nel corso di studio di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, indicato in sede di iscrizione in una delle sedi opzionate, secondo l'ordine delle preferenze espresse. Lo studente è ammesso, anche in sovrannumero, di norma nel limite del venti per cento dei posti disponibili presso ciascuno ateneo, secondo le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 3.*

*8. Qualora lo studente – a fronte della saturazione dei posti disponibili – non trovi utile collocazione presso le sedi opzionate al momento dell'iscrizione, può proseguire il percorso di studio presso una diversa sede, tenuto conto della redistribuzione dei posti non assegnati. A tal fine, lo studente procede a indicare un ordine di preferenza delle sedi ancora disponibili.*

*9. Qualora lo studente, all'esito della procedura di cui al comma 8, non trovi utile collocazione, si procede all'assegnazione d'ufficio nella sede con disponibilità di posti e più prossima alla residenza/domicilio indicati in sede d'iscrizione ai sensi del D.M. n. 418 del 2025, Allegato 1, numero 2. In subordine, si procede all'assegnazione d'ufficio secondo tale ultimo criterio.*

*10. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall'Allegato 3, all'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi ...”;*

**VISTO**

l'Allegato 3) al D.M. n. 454/2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025” che, al punto 19), stabilisce che “... Gli studenti che non si immatricolano ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), medicina veterinaria (LM-42) o ai corsi affini di cui all'art. 8 del D.M. n. 418/2025, si possono immatricolare ad altro corso di studio, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. n. 418 del 2025, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici di ateneo, entro il 6 febbraio 2026 ...”;

**VISTO**

il D.R. n. 1109, in data 16.10.2025 avente ad oggetto “Iscrizione al semestre filtro del Corso di studio afferente alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) – disposizioni in merito alla conservazione del posto per gli studenti vincitori di selezione per l'accesso ad un Corso a numero programmato rientrante fra quelli “affini” di cui all'art. 8 del D.M. n. 418/2025 o a frequenza obbligatoria” con il quale, a parziale deroga di quanto stabilito dal Manifesto degli studi relativo all'a.a. 2025/2026, approvato con delibera del CDA n. 126, in data 26/06/2025, sono state disciplinate le modalità e la tempistica, in deroga rispetto ai termini previsti dai regolamenti didattici di ateneo, ma comunque entro il 6 febbraio 2026, con cui lo studente iscritto al semestre filtro del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), che abbia ottenuto, all'esito dello

svolgimento di una procedura selettiva, un posto in un Corso di studio a numero programmato (in uno dei Corsi affini di cui all'art. 8 del D.M. n. 418/2025 oppure in altro Corso che preveda la frequenza obbligatoria), può chiedere la conservazione del posto, ai sensi di quanto previsto nell'art. 7, comma 3, del D.M. n. 418 del 2025, nell'All. 3, punto 19) del D.M. n. 454/2025 e nella FAQ ministeriale pubblicata su University;

## VISTO

il D.R. n. 1282, in data 24.11.2025, con cui:

- sono stati autorizzati gli studenti e le studentesse che intendano immatricolarsi ad un Corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, ad accesso libero, a procedervi **entro il 31 dicembre 2025**, fermo restando l'obbligo di corrispondere la mora, secondo le tabelle indicate nella Parte III – Contribuzione studentesca del Manifesto degli Studi, nell'ipotesi di immatricolazione effettuata oltre il termine del 5 novembre 2025;
- è stato stabilito che l'immatricolazione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in "*Medicina e chirurgia*" ed ai Corsi affini di cui all'art. 8 del D.M. n. 418/2025 da parte di coloro che abbiano superato il semestre filtro sarà consentita entro le tempistiche fissate dagli Allegati 1, 2 e 3 al D.M. n. 454/2025;
- è stato stabilito che l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo ad un Corso di studio sarà possibile, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. n. 418 del 2025, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici di ateneo ed **entro il 6 febbraio 2026**;

## VISTA

la delibera n. 237, in data 16.12.2025, con cui il CDA ha:

- disposto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma terzo, del D.M. n. 431/2025, la riparametrazione dell'importo del contributo da versare per l'iscrizione ai Corsi affini (previsti dall'art. 8 del D.M. n. 454/2025), fissando nella misura di un terzo la riparametrazione del contributo che dovrà essere corrisposto da parte degli studenti / delle studentesse che, all'esito della frequenza del semestre filtro, si immatricoleranno, nell'ambito della quota nazionale riservata del 20%, in sovrannumero, ad uno dei Corsi affini erogati da Unisalento (*Scienze Biologiche, Biotecnologie, Infermieristica, sedi di Lecce e Tricase*);
- disposto la non applicazione della mora per gli studenti / le studentesse che abbiano sostenuto i tre esami del semestre filtro ma non siano stati ammessi al Corso di laurea in "*Medicina e Chirurgia*" o ad uno dei Corsi affini di cui all'art. 8 del D.M. n. 418/2025 e che intendano iscriversi ad altro Corso di laurea presso Unisalento, **entro il termine del 6 febbraio 2026** previsto dall'art. 7, comma 3, del D.M. n. 418 del 2025 e dal punto 19) dell'All. 3 del D.M. n. 454/2025;
- disposto la riparametrazione del contributo per gli studenti / le studentesse che pur avendo sostenuto i tre esami del semestre filtro non siano stati ammessi al Corso di laurea in "*Medicina e Chirurgia*" o ad uno dei Corsi affini (previsti dall'art. 8 del D.M. n. 418/2025) e che intendano iscriversi ad altro Corso di laurea presso Unisalento, **entro il termine del 6 febbraio 2026** previsto dall'art. 7, comma 3, del D.M. n. 418 del 2025 e nel Punto 19) dell'All. 3 del D.M. n. 454/2025, stabilendo, inoltre, che la riparametrazione del contributo è fissata nella misura di un terzo (all'interno della quale è ricompresa la decurtazione del contributo di 250,00 € che sia stato, eventualmente corrisposto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 431/2025, dagli studenti / studentesse non in possesso, sulla base dell'ISEE dichiarato, di esonero totale o parziale);

- disposto la non applicazione dell'indennità di mora agli studenti / le studentesse, già iscritti/e per l'a.a. 2024/2025 (o anno accademico precedente) presso Unisalento ad un Corso di laurea ad accesso programmato in "Scienze Biologiche", "Biotecnologie" o "Infermieristica" (corrispondenti ai Corsi affini di cui all'art. 8 del D.M. n. 454/2025, incompatibili con la contemporanea iscrizione al semestre filtro) che abbiano proceduto alla sospensione della carriera in occasione dell'iscrizione al semestre filtro e che, all'esito negativo dello stesso, intendano riprendere gli studi per l'a.a. 2025/2026 ad uno di tali Corsi a numero programmato, ad anni successivi al primo;
- disposto la riparametrazione del contributo da corrispondere, all'atto della ripresa degli studi, per l'iscrizione ad anni successivi al primo dei Corsi di laurea ad accesso programmato in "Scienze Biologiche", in "Biotecnologie" e "Infermieristica" (corrispondenti ai Corsi affini di cui all'art. 8 del D.M. n. 454/2025), per i quali gli studenti / le studentesse interessati/e che abbiano ottenuto la sospensione, in costanza dell'iscrizione al semestre filtro, fissando la riparametrazione del contributo è fissata nella misura di un terzo (all'interno della quale è ricompresa la decurtazione del contributo di 250,00 € che sia stato, eventualmente corrisposto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 431/2025, dagli studenti / studentesse non in possesso, sulla base dell'ISEE dichiarato, di esonero totale o parziale);
- stabilito che il versamento della prima rata dovuta per l'iscrizione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Medicina e chirurgia" ed ai Corsi affini di cui all'art. 8 del D.M. n. 418/2025 dovrà avvenire entro le tempistiche ministeriali fissate dagli All. 1, 2 e 3) al D.M. n. 454/2025 per l'iscrizione ai relativi Corsi di studio, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, del D.M. n. 431/2025 relative alla possibilità di procedere al pagamento differito per gli studenti che hanno presentato domanda per l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio;
- stabilito che la decurtazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 2, del D.M. n. 431/2025, sostenuto per l'iscrizione al semestre filtro, sarà effettuata sul primo pagamento che lo studente / la studentessa è tenuto/a a corrispondere con possibilità di conguaglio sul pagamento successivo, ove l'importo del contributo da versare in occasione del primo pagamento sia inferiore alla somma da decurtare (250 €);
- ha autorizzato, in deroga ai termini previsti dal Manifesto degli studi, i passaggi di Corso ed i trasferimenti da altro Ateneo entro il termine del 6 Febbraio 2026 per gli studenti / le studentesse iscritti/e al semestre filtro che intendano immatricolarsi / iscriversi ad un Corso attivato dal nostro Ateneo;

**PRESO ATTO** che il D.M. n. 1115 del 2025, con cui sono state apportate delle modifiche alle disposizioni generali contenute nel D.M. n. 418 del 2025, nell'All. 3) punto 19), ha stabilito che "... *Gli studenti che non si immatricolano ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), medicina veterinaria (LM-42) o ai corsi affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418/2025, si possono immatricolare ad altro corso di studio, ivi inclusi i predetti corsi affini, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. n. 418 del 2025, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici di ateneo, entro il 6 marzo 2026 ...*";

**RITENUTO NECESSARIO**, in attuazione di quanto previsto nel D.M. n. 1115 del 2025, All. 3), punto 19), consentire a coloro che abbiano frequentato il semestre filtro e sostenuto i tre esami, l'immatricolazione ai Corsi di studio attivati da Unisalento,

i passaggi di Corso ed i trasferimenti da altro Ateneo entro il 6 marzo 2026, applicando le medesime condizioni (rideterminazione del contributo e non applicazione dell'indennità di mora), già previste nella delibera del CdA n. 237 del 16.12.2025;

**TENUTO CONTO** che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione è fissata per il 26 Febbraio 2026 e che non è possibile, in considerazione dell'urgenza legata alla scadenza del termine per l'iscrizione (6 Febbraio 2026), attendere la prossima riunione di tale organo;

**VISTO** l'art. 43 c. 5 lett. f) del vigente Statuto di autonomia dell'Università del Salento che autorizza la Rettrice, in caso di necessità ed urgenza, ad assumere i necessari provvedimenti di competenza degli organi;

**VISTO** il parere della Commissione Decreti d'urgenza;

### **DECRETA**

**ART. 1)** **CONSENTIRE**, in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 1115 del 2025, All. 3), punto 19), a coloro che abbiano frequentato il semestre filtro e sostenuto i tre esami, l'immatricolazione, i passaggi di Corso ed i trasferimenti da altro Ateneo ai Corsi di studio attivati da Unisalento, **entro il 6 marzo 2026**.

**ART. 2)** **APPLICARE** agli studenti ed alle studentesse di cui al punto precedente le medesime condizioni (rideterminazione del contributo e non applicazione dell'indennità di mora) contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 della delibera del CdA n. 237 del 16.12.2025.

**Art. 3)** **STABILIRE**, per esigenze tecniche legate alla configurazione di Esse3 ed a parziale rettifica dell'art. 8 della delibera del CDA n. 237 del 16.12.2025, che la decurtazione del contributo nelle ipotesi previste avvenga in misura proporzionale sulle tre rate che lo studente / la studentessa è tenuto/a a corrispondere.

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile.

La Rettrice  
(Prof.ssa Maria Antonietta Aiello)

---

Al CDA (per la ratifica);  
All'Area Carriere Studenti, Alta Formazione e Corsi post lauream;  
All'Area Orientamento;  
Ai Dipartimenti